

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3443

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROBERTI, BASILE GIUSEPPE, ALMIRANTE, ANGIOY

Annunziata il 21 gennaio 1958

Modifica dell'articolo 9 — primo comma — della legge 13 marzo 1950, n. 120, per quanto concerne la concessione dell'indennità premio di servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 2 giugno 1930, n. 733, fu istituita l'indennità premio di servizio spettante a tutti gli iscritti all'I. N. A. D. E. L. (Istituto nazionale dipendenti degli Enti locali) collocati a riposo con almeno 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio utile e con 6 anni di iscrizione a detto Istituto.

Scopo della concessione era quello di porre il dipendente collocato a riposo in condizioni di superare il disagio economico proprio del periodo compreso fra la cessazione della corresponsione dello stipendio e l'inizio della riscossione del trattamento di quiescenza.

A quell'epoca, i dipendenti degli Enti locali avevano diritto alla pensione dell'allora Cassa di previdenza (impiegati, salariati e sanitari) se dispensati dal servizio per inabilità fisica o comunque collocati a riposo dopo i 60 anni di età purché avessero raggiunti i 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio utile.

Dalla indennità delle due anzianità minime di servizio richieste, l'una per il diritto alla

pensione e l'altra per il diritto al premio, e dalla precedenza logica e cronologica della norma relativa alla pensione nei confronti dell'altra conseguente il premio di servizio, balza evidente la relazione fra le norme stesse.

Con legge 13 marzo 1950, n. 120, sono state apportate modifiche per quanto riguarda la misura dell'aumento del premio di servizio lasciando per altro invariata la durata minima di anzianità di servizio necessario per conseguire l'indennità medesima.

Ora, poiché il termine per il godimento della pensione in base all'articolo 7 della legge 11 aprile 1955 è stato portato da 20 a 15 anni (in realtà 14 anni, 6 mesi e 1 giorno), per i casi di collocamento a riposo di dipendenti che abbiano compiuto 60 anni di età o che siano dispensati per inabilità fisica, ecc. appare equo ridurre analogamente la misura dell'anzianità minima di servizio necessario per il conseguimento dell'indennità premio di servizio; per cui si sottopone alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I limiti necessari per il conseguimento della indennità premio di servizio, di cui all'articolo 9 della legge 13 marzo 1950, n. 120, sono ridotti ad anni 15.